

CAMERA DEI DEPUTATI Doc. IV N. 257

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE IN GIUDIZIO

NEI CONFRONTI DEL DEPUTATO

BOTTA

PER CONCORSO — AI SENSI DELL'ARTICOLO 110 DEL CODICE PENALE — NEL REATO DI CUI AGLI
ARTICOLI 81, CAPOVERSO, 319 E 319-BIS DELLO STESSO CODICE (CORRUZIONE PER UN ATTO
CONTRARIO AI DOVERI D'UFFICIO, CONTINUATA E AGGRAVATA)

TRASMESSA DAL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
(CONSO)

il 6 aprile 1993

*All'onorevole Presidente
della Camera dei Deputati*

Roma

Roma, 3 aprile 1993.

Per il tramite del procuratore generale
presso la Corte di appello, il procuratore
della Repubblica legittimato alle indagini

mi ha inviato l'allegata richiesta di auto-
rizzazione a procedere nei confronti del
parlamentare sopra indicato.

Per le iniziative di competenza, tra-
smetto pertanto la predetta richiesta con
il fascicolo contenente gli atti del relativo
procedimento.

*Il Ministro
CONSO*

All'onorevole Presidente
della Camera dei Deputati

Roma

Aosta, 20 marzo 1993.

OGGETTO: Richiesta di autorizzazione a procedere formulata dal procuratore della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Aosta nei confronti dell'onorevole Botta Giuseppe, nato a Torino il 5 aprile 1925, deputato al Parlamento (procedimento penale n. 40/93).

PREMESSA.

Nell'ambito di procedimenti penali 398/91, 40/93 ed in altri connessi e collegati è emersa una pluralità di fatti giuridicamente qualificabili come turbata libertà degli incanti, falso ideologico in atto pubblico fidefaciente, violazione alla disciplina sul finanziamento dei partiti politici e delle loro articolazioni, corruzioni, concussioni ed altri reati contro la pubblica amministrazione e contro il patrimonio, riguardanti il pagamento di somme di danaro e/o altre utilità economicamente apprezzabili a pubblici amministratori, pubblici ufficiali, incaricati di pubblico servizio e ad esponenti politici, locali e nazionali, e riferibili alla gestione di enti e/o aziende pubbliche e di società con capitale quasi interamente controllato da enti pubblici ed usufruenti di contributi, sovvenzioni e finanziamenti pubblici oltre che concessionarie esclusive per la progettazione e costruzione di opere pubbliche.

È stato accertato che, nell'area della Valle d'Aosta, nei settori sottoposti ad indagine la gestione di enti pubblici e di società a partecipazione pubblica (ANAS compartimento viabilità della Valle d'Aosta, regione autonoma Valle d'Aosta, Società Autostrade Valdostane) era caratterizzata dalla percezione di somme di danaro al fine di manipolare le gare attraverso le quali venivano assegnati i lavori, alleggerire i controlli sulla loro esecu-

zione, prevenire intralci nella loro gestione, evitare grossi ritardi nei pagamenti da parte degli enti.

Tali somme non sempre venivano tratteneute da coloro che le avevano richieste o comunque ricevute, a volte venivano a loro volta versate ad esponenti politici i quali, ricoprivano o meno cariche pubbliche, avevano o avrebbero successivamente svolto quanto meno una funzione di garanzia (direttamente ovvero attraverso la loro influenza su chi le cariche pubbliche ricopriva) in ordine all'inserimento dei lavori nell'ambito di procedure di urgenza che avrebbero consentito un'assegnazione privilegiata e comunque controllata, in ordine alla vincita della gara, alla favorevole gestione del contratto, alla tempestività dei pagamenti.

Si è altresì potuto constatare che fenomeni analoghi a quelli verificatisi nel territorio valdostano coinvolgevano enti omologhi di altre città e che lo stesso metodo di aggiudicazione e gestione degli appalti veniva applicato a contrattazioni riguardanti i lavori sulle strade nazionali e sulle autostrade, lavori relativi a discariche urbane (i settori sono citati solo a titolo esemplificativo), interessando l'intero territorio nazionale.

Sono emersi strettissimi rapporti tra alcuni partiti (o loro articolazioni) in ordine alla distribuzione dei profitti illeciti derivanti dai vari reati contro la pubblica amministrazione fin qui contestati.

In particolare è risultata l'esistenza di accordi secondo i quali notevole parte di questi proventi maturati veniva suddivisa:

a livello locale (soprattutto quelli derivati dal settore delle autostrade) tra i partiti componenti la maggioranza (DC, PSI, PDS, ADP, PRI);

a livello « nazionale » tra i due partiti di maggioranza (DC e PSI).

A livello locale è stato accertato che un unico percettore « politico » ricevesse somme per poi distribuire la propria quota parte ad esponenti degli altri partiti.

A livello nazionale sono stati individuati flussi di danaro alla segreteria na-

zionale DC raccolto con un metodo diverso da quello utilizzato per i versamenti « locali » e caratterizzato dalla instaurazione di un rapporto diretto tra i singoli imprenditori ed il segretario amministrativo nazionale della Democrazia cristiana, in ordine al quale è stata richiesta separata autorizzazione a procedere. Allo stato attuale delle conoscenze, i rapporti diretti con i segretari amministrativi nazionali dei partiti di maggioranza li intrattenevano le imprese di rilevanza nazionale (ITINERA, GRASSETTO, EDISTRA eccetera), mentre vi era in atto il tentativo di imprese di dimensioni locali di iniziare a coltivare rapporti diretti ed autonomi con le segreterie amministrative (vedi BERTINO e FOLLIOLEY) intrattenendo queste ultime rapporti con i politici locali espressione della maggioranza regionale (vedi FOLLIOLEY, FREYDOZ, BERGER), e comunque in grado di poter incidere sull'iter amministrativo relativo ad una determinata opera pubblica, sia direttamente per la carica ricoperta sia attraverso l'influenza su chi le cariche pubbliche ricopriva.

Di recente, a seguito di acquisizioni documentali e di elementi di conferma e di riscontro alle acquisizioni documentali predette, si è evidenziata una ipotesi di responsabilità penale a carico dell'onorevole Giuseppe BOTTA, nei cui confronti è stata iscritta notizia di reato in data 20 febbraio 1993.

Le indagini hanno ricevuto un particolare impulso il 29 gennaio 1993, a seguito di trasmissione da parte della Procura della Repubblica del Tribunale di Aosta del processo verbale delle dichiarazioni rese da MARCASSOLI Giampiero e di copia di documentazione sequestrata presso l'abitazione del predetto MARCASSOLI dalla Guardia di finanza di Lucca, documentazione tutta relativa ad un incontro avvenuto in Milano tra le persone rappresentanti le associazioni temporanee di imprese che poi sono risultate affidatarie dei lavori del raccordo autostradale tra la A 5 e la SS 27 del Gran San Bernardo e avente ad oggetto il pagamento di tangenti a politici nazionali e locali e funzio-

nari DIANAS in relazione ai lavori predetti.

Per quanto concerne comunque i rapporti tra BERTINO Giovanni e l'onorevole BOTTA Giuseppe, essi sono risultati da altra indagine collegata relativa ad illeciti commessi nell'assegnazione di lavori da parte dell'ANAS compartimento viabilità della Valle d'Aosta, di cui si parlerà in separato paragrafo.

Ci si diffonderà sugli aspetti riguardanti il deputato per il quale si richiede l'autorizzazione a procedere, soffermandosi sui singoli fatti che integrano la responsabilità penale e sugli elementi di prova e indiziari che ne suffragano la esistenza.

Il procedimento in questione ha ad oggetto fattispecie di reato relative ai lavori del raccordo autostradale tra A 5 e SS 27 del Gran San Bernardo della Valle d'Aosta. Trattasi di lavori autostradali affidati dall'ANAS alla Società Autostrade Valdostane, la quale è società concessionaria che normalmente realizza l'opera in regime di autofinanziamento.

PARTE I

INCONTRO AVVENUTO IN MILANO PRESSO GLI UFFICI DELLA PREMAFIN NEL DICEMBRE 1990 O COMUNQUE NEI PRIMI MESI DEL 1991

Nel dicembre del 1990 o comunque nei primi mesi del 1991 presso gli uffici della Premafin di Milano del gruppo LIGRESTI interviene una riunione avente ad oggetto la discussione di questioni tecniche relative alla distribuzione dei lavori di cui al raccordo autostradale tra A 5 e SS 27 del Gran San Bernardo.

La riunione è organizzata da BINASCO Bruno della ITINERA, azionista indiretta SAV attraverso la SINA, e sono invitati BERTINO Giovanni in rappresentanza della BERTINO spa (ora COGEIS spa), FOLLIOLEY Giuliano in rappresentanza della FOLLIOLEY spa (ora EUROVIE Costruzioni spa), MILONE Filippo in rappresentanza della GRASSETTO Costruzioni spa e PESCE Franco in rappresentanza

del gruppo FIDEL, poi sostituito da MARCASSOLI Giampiero in quanto impossibilitato a partecipare.

La riunione prevedeva all'ordine del giorno la discussione di questioni tecniche (dichiarazioni rese da MARCASSOLI Giampiero, DELPRATO Elio, BINASCO Bruno, MILONE Filippo, BERTINO Giovanni e FOLLIOLEY Giuliano) relative ai lavori del raccordo autostradale tra A 5 e SS 27 del Gran San Bernardo.

In quel frangente temporale BINASCO Bruno consegna ai partecipanti n. 2 fogli dattiloscritti riportanti dati relativi alla distribuzione dei 6 lotti in cui erano da suddividere i lavori predetti e alla indicazione delle imprese che avrebbero formato un'associazione temporanea per eseguire i predetti lavori anche mediante indicazione delle quote di lavori spettanti alle singole imprese. Nel secondo foglio era indicato anche il ribasso del 15 per cento che l'ANAS avrebbe imposto (si veda allegato 1).

Nel corso della riunione si parlò anche di tangenti, in parte pagate ed in parte da pagarsi, in relazione ai lavori predetti.

Dato che MARCASSOLI Giampiero era ignaro di quanto si stava affrontando, in quanto la trattazione di quei problemi rientrava nelle competenze di PESCE Franco in quella circostanza assente (si vedano dichiarazioni rese da BINASCO Bruno, MARCASSOLI Giampiero e DELPRATO Elio), annotò a lapis le indicazioni provenienti dall'auditorio sui foglietti dattiloscritti lui consegnati da BINASCO Bruno.

Trattasi di fogli poi sequestrati dalla Guardia di finanza di Lucca presso l'abitazione del MARCASSOLI e dal predetto riconosciuti come autografi (si vedano le dichiarazioni rese da MARCASSOLI Giampiero di cui agli allegati 2, 3, 4).

In quella riunione BERTINO Giovanni, in armonia con FOLLIOLEY Giuliano e BINASCO Bruno, ebbe a riferire che la somma di denaro da versarsi a titolo di « contributi » (*alias* tangenti) era pari al 2,5 per cento da calcolarsi sugli importi totali netti di cui ai lavori in questione, ammontanti in circa 220 miliardi.

Tale percentuale doveva essere distribuita nella seguente maniera:

1 per cento alla Democrazia cristiana nazionale nella persona del segretario amministrativo nazionale Severino CITARISTI;

0,5 per cento al Ministero dell'ambiente in relazione a problematiche di impatto ambientale che la realizzazione di quei lavori avrebbe comportato (sul punto il riferimento a RUFFOLO non ha trovato positivi riscontri mentre probabilmente tale indicazione era da collegarsi al partito socialista che in quell'epoca annoverava Ruffolo quale ministro dell'ambiente, versamenti questi ultimi non effettuati in quanto nel frattempo sono intervenuti gli arresti di BERTINO Giovanni e FOLLIOLEY Giuliano, in proposito si vedano dichiarazioni rese da BINASCO Bruno e BERTINO Giovanni);

1 per cento da suddividere tra Valle d'Aosta autorità regionali, ANAS Roma nella persona di DEL PAPA Mariano e BOTTA Giuseppe (si veda allegato 1).

Si appalesa come logica l'indicazione dei percettori in quanto tutti aventi un ruolo fondamentale nei lavori in questione. La DC nazionale ai fini dell'interessamento volto all'inserimento dei lavori del raccordo autostradale nell'ambito delle manifestazioni colombiane con conseguente utilizzo delle procedure accelerative di affidamento a trattativa privata previste dal decreto-legge 1° aprile 1989, n. 121, convertito nella legge 29 maggio 1989, n. 205. Il Ministero dell'ambiente in quanto erano già insorti problemi di impatto ambientale collegati alla realizzazione di quei lavori così come progettati già nel 1989 su ordine della SAV. La DIANAS in quanto attraverso DEL PAPA Mariano e CRESPO era responsabile della conferenza dei servizi che nel marzo 1991 ha provveduto ad inserire tali lavori nelle Colombiane (si vedano allegati 7 e 22). La regione Valle d'Aosta sia in quanto socia di maggioranza pubblica della SAV e con

propri rappresentanti all'interno del consiglio di amministrazione della SAV sia in quanto ente esponenziale degli interessi locali toccati dalla realizzazione dei lavori in parola (si vedano dichiarazioni rese da BONDZ Giovanni). BOTTA Giuseppe in qualità di presidente della VIII Commissione permanente ambiente, territorio e lavori pubblici della Camera dei deputati deputata ad esprimere un parere circa l'inserimento di aree nei cosiddetti bacini di utenza delle Colombiane ed anche quale esponente di rilievo della Democrazia cristiana locale e nazionale e dunque in relazione anche alla influenza in grado di manifestare sulle persone che dovevano prendere decisioni in merito ai lavori di cui sopra (si vedano le dichiarazioni rese da BONDZ Giovanni di cui all'allegato 17).

All'epoca della riunione una parte delle somme era stata già corrisposta ed il resto era da corrispondere. BERTINO Giovanni aveva dichiarato di avere già corrisposto 900 milioni quale quota pro parte e quale anticipazioni.

FOLLIOLEY Giuliano aveva dichiarato di aver già corrisposto lire 225 milioni. BINASCO Bruno aveva dichiarato di aver corrisposto lire 350 milioni (dichiarazioni rese da Marcassoli Giampiero di cui agli allegati 2, 3 e 4).

La somma da versare a titolo di tangente era da corrispondere in tre *tranche*:

l'1 per cento entro il settembre 1991;

lo 0,7 per cento entro fine anno 1991;

lo 0,8 per cento entro aprile 1992 (si vedano dichiarazioni rese da MARCASSOLI Giampiero in data 3 marzo 1993 di cui all'allegato 4 e allegato 1).

Quanto dichiarato da MARCASSOLI Giampiero ha trovato positivo riscontro:

nei documenti lui sequestrati (si veda allegato 1);

nelle dichiarazioni confessorie rese al pubblico ministero da FOLLIOLEY Giu-

liano (il quale ha ammesso di aver pagato a politici locali ed in particolare al presidente della giunta regionale della Valle d'Aosta unitamente al BERTINO somme per un totale di lire 450 milioni relative ai lavori predetti e ha anche ammesso la esistenza di una riunione dove si è parlato di somme da versare a titolo di contributi di cui alle dichiarazioni di MARCASSOLI, di cui all'allegato 15 e 16);

nelle dichiarazioni confessorie rese al pubblico ministero da BINASCO (il quale ha dichiarato di aver partecipato alla riunione predetta, di aver parlato di tangenti nella quota del 2,5 per cento e di aver pagato lire 350 milioni alla persona di CITARISTI Severino calcolata sull'1 per cento dei lavori netti assegnati alla ITINERA e alla B & V, di cui all'allegato 10 e 11);

nelle dichiarazioni confessorie rese da FREYDOZ Bruno Stefano (il quale ha dichiarato di aver versato lire 80 milioni quale quota dell'1 per cento dei lavori netti a lui affidati e di averli consegnati a Follioley destinazione uomini politici locali, di cui all'allegato 9);

nelle dichiarazioni rese da MILONE Filippo e BERTINO Giovanni e DELPRATO Elio (i quali pur non avendo ammesso di aver pagato, hanno confermato l'esistenza di una riunione dove si è parlato di « contributi » a personalità politiche nazionali e non e funzionari ANAS in relazione ai lavori del raccordo autostradale valdostano, di cui agli allegati 14, 13 e 5);

nelle dichiarazioni confessorie rese da BERTINO Giovanni (il quale ha ammesso di aver pagato tanto al presidente della giunta regionale della Valle d'Aosta Giovanni Bondaz sia il senatore CITARISTI Severino di cui all'allegato 13);

nelle dichiarazioni rese da BONDZ Giovanni (il quale ha ammesso di aver percepito somme di danaro da FOL-

LIOLEY Giuliano e BERTINO Giovanni in relazione ai lavori di cui al raccordo autostradale della Valle d'Aosta, di cui all'allegato 17).

FOLLIOLEY Giuliano, BINASCO Bruno, FREYDOZ Bruno Stefano, BERTINO Giovanni e BERGER Luigi hanno tutti asserito che qualora non si fosse verificato l'effetto « Di Pietro » e gli arresti di Bertino e Follioley in Aosta sarebbero state pagate altre somme, verosimilmente a saldo degli anticipi già eseguiti e verosimilmente al PSI nazionale.

FOLLIOLEY Giuliano, BINASCO Bruno, MARCASSOLI Giampiero hanno dichiarato che l'onorevole BOTTA Giuseppe era stato indicato da BERTINO Giovanni come uno dei percettori di una parte della quota dell'1 per cento dei contributi da versare in riferimento ai lavori di cui in oggetto, precisando che tale somma, verosimilmente in parte già versata, trovava la sua giustificazione nell'essere BOTTA presidente della Commissione lavori pubblici della Camera dei Deputati ed al « parere positivo della Commissione da lui presieduta di inserire nelle aree colombiane il bacino di utenza della Valle d'Aosta » (dichiarazioni MARCASSOLI Giampiero in data 13 febbraio 1993, allegato 3) e « nell'impegno profuso dal medesimo nella realizzazione dell'opera » (dichiarazioni BINASCO Bruno in data 11 marzo 1993, allegato 11).

BONDAZ Giovanni ha riferito dell'attivo interessamento dell'onorevole BOTTA Giuseppe al fine dell'inserimento dei lavori del raccordo autostradale valdostano nelle « Colombiane » facendosi portatore di una interpretazione estensiva della legge che escludeva la Valle d'Aosta dalle « Manifestazioni Colombiane » interpretazione basata sul termine « raccordi internazionali » nonché ha riferito di aver sollecitato la SAV ad assegnare lavori a imprese valdostane nella sua qualità di presidente della regione autonoma Valle d'Aosta, titolare del 27 per cento di azioni SAV ed espressione del presidente del consiglio di amministrazione SAV.

PARTE II

IN PARTICOLARE, LA POSIZIONE DELL'ONOREVOLE BOTTA GIUSEPPE

A) *Procedure di approvazione e controllo delle opere colombiane.*

L'onorevole BOTTA all'epoca dei fatti rivestiva la qualifica di presidente della VIII Commissione permanente territorio, ambiente e lavori pubblici della Camera dei deputati.

La predetta Commissione si è occupata di opere colombiane in data 12 ottobre 1989, approvando una risoluzione di poche righe, a firma dell'onorevole Manfredi, alle ore 8,30 del mattino.

La risoluzione chiedeva al ministro dei lavori pubblici di allargare al nord Italia l'elenco dei lavori viari cui applicare la procedure mondiali-colombiane.

La Commissione presieduta dall'onorevole BOTTA votò la risoluzione con cinque parlamentari a favore (Manfredi, Botta, Cerutti, Ferrarini, Angelini) e tre contrari (Donati, Andreis e Bulleri) (si veda in proposito il verbale della relativa seduta).

I verdi chiesero l'emendamento e la modifica della risoluzione, senza alcun esito.

In seguito il Parlamento non ha più discusso, preso atto o avallato l'elenco delle opere colombiane, decise concretamente con procedura amministrativa del consiglio di amministrazione dell'ANAS (si vedano in proposito le dichiarazioni rese da DONATI Anna, membro della predetta Commissione).

Referente istituzionale per l'approvazione delle opere colombiane è la conferenza dei servizi, deputata a valutare i progetti esecutivi, con particolare riferimento alla loro compatibilità con gli interessi paesistici, ambientali, culturali e territoriali (si veda decreto-legge 28 gennaio 1989, n. 24).

Le conferenze dei servizi per l'approvazione delle opere colombiane venivano

convocate direttamente dal ministro dei lavori pubblici ed erano rivolte a tutti i soggetti amministrativi tenuti per legge ad esprimere un parere sul progetto (enti locali, regioni, Ministeri, ecc.). Alle conferenze dei servizi non è prevista la partecipazione del presidente della Commissione parlamentare ambiente e territorio lavori pubblici.

B) *Ruolo svolto dall'onorevole BOTTA in relazione ai lavori del raccordo autostradale tra A 5 e SS 27 del Gran San Bernardo.*

L'onorevole Giuseppe BOTTA presiede la VIII Commissione permanente (ambiente, territorio e lavori pubblici) della Camera dei Deputati nella seduta del 12 ottobre 1989 nel corso della quale viene approvata la risoluzione avente ad oggetto la richiesta al ministro dei lavori pubblici di ampliamento dell'elenco delle opere colombiane al bacino di traffico corrispondente « al sistema infrastrutturale della grande viabilità ligure-toscana-emiliana ed i connessi collegamenti del Piemonte e della Lombardia, compresi i raccordi internazionali ». Tale risoluzione fu votata con cinque voti favorevoli (tra cui l'onorevole BOTTA) e tre contrari.

Nel corso del 1990, con l'avvento della giunta regionale Valle d'Aosta presieduta da BONDAZ Giovanni, si pone il problema della realizzazione dei lavori del raccordo autostradale tra A 5 e SS 27 del Gran San Bernardo, il cui progetto era stato già realizzato dalla SAV. Constatata l'impossibilità di finanziamento dello Stato o della regione per la realizzazione dei predetti lavori, si pensò di realizzarli avvalendosi della legge sulle colombiane che avrebbe consentito, oltre il finanziamento dell'opera, la possibilità di avvalersi delle procedure accelerative di affidamento con le forme della trattativa privata, potendo così favorire imprese locali.

Furono posti in essere tutta una serie di contatti epistolari tra Giovanni BONDAZ e gli organi istituzionalmente deputati all'allargamento dei bacini di utenza

delle colombiane, che all'epoca non comprendevano la Valle d'Aosta (si veda risoluzione della Commissione ambiente territorio e lavori pubblici del 12 ottobre 1989 nonché missive inviate dalla presidenza giunta della regione autonoma Valle d'Aosta al ministro dei lavori pubblici, alla conferenza dei servizi, al presidente della VIII Commissione ambiente territorio e lavori pubblici, alla direzione generale ANAS responsabile della conferenza dei servizi nonché dichiarazioni rese da BONDAZ Giovanni).

In data 1° febbraio 1991 perveniva al sindaco del comune di Aosta una missiva del ministro dei lavori pubblici avente ad oggetto il raccordo internazionale Aosta est-Signayes, la quale conteneva « al riguardo si fa presente che non è stato possibile accogliere la richiesta in quanto la regione Valle d'Aosta non è inclusa fra le aree interessate dalle manifestazioni Colombiane del 1992 ».

Immediatamente dopo questa data l'onorevole BOTTA Giuseppe contatta telefonicamente il presidente della giunta della regione autonoma Valle d'Aosta BONDAZ Giovanni rendendolo edotto che « il ministro non era d'accordo all'inserimento della Valle d'Aosta nell'ambito delle manifestazioni colombiane dicendomi altresì che gli era pervenuta una lettera del ministro dei lavori pubblici nella persona di PRANDINI nella quale risultava il mancato inserimento dei predetti lavori nelle colombiane. BOTTA tuttavia mi disse che avrebbe cercato di fare inserire la Valle d'Aosta attraverso l'interpretazione estensiva della legge che prevedeva l'inserimento nei bacini di utenza delle colombiane anche i raccordi con i trafori. BOTTA precisò che era soltanto un'ipotesi che avrebbe avanzato. In proposito la legge che prevedeva le aree da sottoporre a colombiane venne estesa anche al Piemonte ma non alla Valle d'Aosta. Per questo motivo BOTTA avrebbe cercato di interpretare il concetto di raccordi con i trafori per inserire la Valle d'Aosta non prevista come regione interessata alle colombiane » (dichiarazioni rese da BONDAZ Giovanni).

Alla conferenza dei servizi del giorno 6 marzo 1991, sotto la presidenza del direttore generale dottor ingegner Antonio CRESPO, il raccordo tra la SS n. 27 e l'autostrada Quincinetto-Aosta, I stralcio attuativo funzionale Aosta-Signayes km 7 + 394, furono inseriti nelle manifestazioni colombiane.

I rapporti tra l'onorevole BOTTA Giuseppe e funzionari della Direzione generale ANAS legati al ministro PRANDINI erano di natura diretta, con possibilità concreta di influenza sui predetti. Infatti « ... l'onorevole BOTTA che è un parlamentare alla Camera dei deputati di Torino aveva dei rapporti diretti con il ministro PRANDINI e con i vertici dell'ANAS vale a dire CRESPO e DEL PAPA. BOTTA ha presieduto per molti anni la Commissione lavori pubblici della Camera fino alle ultime elezioni di aprile 1992 nella quale carica è stato sostituito dall'onorevole CERUTTI di Novara che era un collaboratore di NICOLAZZI nel PSDI poi passato nelle file del PSI. CERUTTI era uno dei pochi parlamentari presenti quando fu approvata la risoluzione alla Camera dei deputati il 12 ottobre 1989 che ampliava l'area di pertinenza della celebrazione di Colombo '92 ad altre regioni. Era nota la grande influenza di BOTTA sul sistema delle imprese oltre che sull'ANCE e su tutti i ministri dei lavori pubblici che si sono succeduti durante la sua gestione della presidenza della Commissione lavori pubblici della Camera, da NICOLAZZI a FERRI e PRANDINI. Il presidente della Commissione lavori pubblici dell'esperienza di BOTTA ha una influenza vastissima in quanto può incidere su diversi settori. Il BOTTA nella sua qualità di presidente della predetta Commissione dava il parere sui piani triennali dell'ANAS e quindi anche sui bacini di utenza delle colombiane. ... Voglio dire che il Ministero dei lavori pubblici in riferimento alle colombiane deve tenere necessariamente conto delle indicazioni e del parere fornito dalla Commissione lavori pubblici » (dichiarazioni rese da ZAMORANI Alberto Mario in data 17 febbraio 1993).

La dimostrazione della concreta possibilità dell'onorevole BOTTA di influenzare per le vie informali e dirette, nei confronti della Direzione generale ANAS, è data dalla partecipazione, senza alcun titolo, ad una conferenza dei servizi delle colombiane '92 del giorno 24 aprile 1990, presenti il direttore generale ANAS ed i dirigenti superiori tecnici DEL PAPA e MAGGIOROTTI (si veda il relativo estratto, allegato 22).

Nella riunione intervenuta tra BINSICO Bruno, BERTINO Giovanni, FOLLIOLEY Giuliano, MARCASSOLI Giampiero e MILONE Filippo, di cui si è già parlato, l'onorevole BOTTA Giuseppe è stato indicato come uno dei percettori della tangente del 2,5 per cento relativa ai lavori del raccordo autostradale tra A 5 e SS 27 del Gran San Bernardo.

Il nome BOTTA figura nei fogli sequestrati a MARCASSOLI Giampiero presso la sua abitazione e dal predetto riconosciuti come autografi (si vedano le dichiarazioni rese da MARCASSOLI Giampiero al pubblico ministero in data 21 gennaio 1993, 13 febbraio 1993 e 3 marzo 1993), e risulta il destinatario di una quota dell'1 per cento calcolata sugli importi globali netti dei predetti lavori.

MARCASSOLI precisa che « ... Bertino giustificò quell'appunto dicendo che trattavasi di contribuzioni che in realtà sono tangenti che dovevano essere versati alle persone che lui indicò e che sono riportate. Spiegò che si trattava di contribuzioni da versare per lavori relativi al raccordo autostradale della Valle d'Aosta. I percettori di quei contributi mi furono indicati: ... 1 per cento Valle d'Aosta, BOTTA, ANAS Roma. In relazione a quest'ultima percentuale mi fu detto che doveva essere ripartita tra rappresentanti della regione Valle d'Aosta, senza indicazione di nomi, BOTTA Giuseppe allora onorevole che in quell'epoca era presidente della Commissione lavori pubblici ambiente presso la Camera. Il BOTTA era presidente di una Commissione deputata ad individuare i bacini di utenza in relazione alle colombiane. Se non ricordo male il parere in relazione all'inserimento nelle aree colom-

biane dei lavori di cui al raccordo autostradale predetto era già stato dato, così mi fu detto », « ... Ricordo che BERTINO nella circostanza disse che quelle erano le richieste che gli erano state fatte », « BERTINO disse anche che le cifre riportate da me sotto il suo nome erano cifre già concordate con le persone che risultavano essere i destinatari e precisando che in parte erano già state pagate ed in parte erano da pagare in tempi brevi. Dopo aver detto questo BERTINO spiegò che vi era la percentuale del 2,5 per cento da pagare, che lui in parte aveva fatto fronte per quanto di sua competenza richiamando le altre persone a fare altrettanto ... BINASCO e FOLLIOLEY precizarono che loro avevano fatto fronte o comunque facevano fronte ai pagamenti », « ... presumo che quel contributo da versarsi all'onorevole BOTTA era collegato al parere positivo della Commissione da lui presieduta di inserire nelle aree colombiane il bacino di utenza della Valle d'Aosta » (dichiarazioni rese da MARCASSOLI Giampiero al pubblico ministero in data 13 febbraio 1993), « ... I nomi che sono riportati nel foglio numero 1 ribadisco che sono stati forniti in quell'occasione da BERTINO Giovanni e trattasi di RUFFOLO, BOTTA e DEL PAPA » (dichiarazioni rese da MARCASSOLI Giampiero al pubblico ministero in data 3 marzo 1993).

BINASCO conferma che « ... Ricordo che in quella occasione un imprenditore valdostano, probabilmente BERTINO, ebbe a dire che vi erano state delle richieste di somme di danaro da pagare a titolo di tangente in Valle d'Aosta per tutto ciò che avrebbero dovuto fare i politici della Valle al fine della esecuzione dei lavori del raccordo autostradale valdostano ... In quella circostanza si parlò di tangenti da versare nella somma del 2,5 per cento. Ritengo che tale percentuale fu indicata dal BERTINO anche se non ricordo con precisione. Il 2,5 per cento doveva essere suddiviso nei termini riportati da MARCASSOLI sul foglio da me consegnato. ... Il restante 1 per cento doveva essere distribuito ai politici locali della Valle d'Aosta, all'ANAS Roma, e all'onorevole

BOTTA Giuseppe. ... BERTINO fece il nome di BOTTA Giuseppe quale persona cui si sarebbe dovuto tener conto in relazione all'impegno profuso dal medesimo nella realizzazione dell'opera » (dichiarazioni rese da BINASCO Bruno al pubblico ministero in data 11 marzo 1993).

FOLLIOLEY ribadisce che « ... Si parlò di contributi da versare nell'entità del 2,5 per cento da calcolarsi sugli importi netti dei lavori di cui al raccordo autostradale predetto. ... Credo che una parte di quella cifra fosse stata già promessa o concordata con dei politici nazionali al fine di inserire i lavori del raccordo autostradale nelle cosiddette manifestazioni colombiane », « ... nella seconda riunione avvenuta in presenza di tutti gli interessati ai lavori del raccordo autostradale tra SS 27 e A 5 del Gran San Bernardo, si è parlato effettivamente della entità dei contributi da versare in relazione ai lavori predetti. Si è parlato della percentuale del 2,5 per cento. Si è parlato altresì dei destinatari di siffatti contributi. ... Sicuramente si è fatto il nome dell'onorevole BOTTA Giuseppe, da BERTINO o da BINASCO. ... Ricordo che si parlò di BOTTA e si parlò di 50 milioni ma non ricordo chi fece il nome » (dichiarazioni rese da FOLLIOLEY Giuliano al pubblico ministero in data 8 marzo 1993).

Pacifici i rapporti intercorrenti tra l'onorevole BOTTA Giuseppe ed imprenditori locali e nazionali interessati alla vicenda dei lavori del raccordo predetto.

Per quanto riguarda i rapporti tra BOTTA e gruppo GAVIO, « per quanto è a mia conoscenza l'onorevole BOTTA era amico personale di Marcellino Gavio anche se credo che si dessero del lei, almeno in mia presenza. Ribadisco che le imprese che si occupano dei lavori stradali hanno come sponsor parlamentari i quali si interessano a che le predette acquisiscano lavori ricevendo in cambio vantaggi indiretti nei rispettivi collegi » (dichiarazioni rese da ZAMORANI Alberto Mario al pubblico ministero in data 17 febbraio 1993). « Garda o altra persona del mio gruppo ebbe a riferirmi di aver visto rappresentanti delle imprese del gruppo GAVIO presso enti pubblici, mi pare Torino, in

compagnia dell'onorevole BOTTA Giuseppe. In particolare ricordo che Garda o altra persona del mio gruppo ebbe a riferirmi che non erano stati ricevuti o comunque erano molto trascurati rispetto alle imprese del gruppo GAVIO in particolare l'ultimo capo compartimento dell'ANAS di Torino aveva trattato male la mia impresa o meglio la PIEMONTE Costruzioni mentre riceveva normalmente le altre imprese del gruppo GAVIO accompagnate a volte dall'onorevole BOTTA Giuseppe. Ribadisco che nella riunione di cui ho parlato ieri fu fatto il nome di BOTTA quale destinatario di una parte dei contributi da erogare in relazione ai lavori del raccordo autostradale valdostano e tale nome fu fatto da BINASCO o BERTINO » (dichiarazioni rese da FOLLIOLEY Giuliano al pubblico ministero in data 9 marzo 1993).

Quanto ai rapporti tra l'onorevole BOTTA Giuseppe e BERTINO Giovanni, « ... effettivamente l'onorevole BOTTA e BERTINO Giovanni si conoscevano personalmente. ... L'appuntamento presso l'AUGUSTEA lo ho fissato io contattando sia il BERTINO che l'onorevole BOTTA Giuseppe. ... Voglio precisare che anche in altre occasioni erano presenti sia BOTTA che BERTINO. ... L'amico nostro di cui alla telefonata del 28 ottobre 1992 alle ore 12,49 sull'utenza n. 06/4440714 probabilmente si riferisce a BERTINO Giovanni. Quando BOTTA mi dice che sarei andato da lui da solo probabilmente si riferiva al fatto che dovevo presentarmi con BERTINO. L'incontro che io ho organizzato in Torino per BERTINO, di cui alla telefonata del giorno 29 ottobre 1992 alle ore 12,39 sulla utenza n. 06/4440714 era con l'onorevole BOTTA. Sicuramente il contatto avuto con l'onorevole BOTTA il 28 ottobre 1992 della telefonata intercettata in pari data alle ore 12,49 era finalizzato anche a fissare un appuntamento tra BERTINO e BOTTA. ... Non mi ricordo di quale affare importante si trattasse. ... Il presidente della telefonata era l'onorevole BOTTA. Il direttore generale dell'ANAS era DEL PAPA Mariano e c'era MACORI.

Il giorno successivo effettivamente era venuto a Roma e l'ho accompagnato all'ANAS. Effettivamente il direttore generale Mariano DEL PAPA mi ha detto che era tutto a posto » (dichiarazioni rese al pubblico ministero da ABATE Giuseppe e verbali di intercettazione allegati).

Alcuna conferenza hanno le dichiarazioni rese da BERTINO Giovanni il quale nega di aver sentito nel corso delle riunioni relative ai lavori predetti il nome dell'onorevole BOTTA Giuseppe, in quanto affermazioni smentite *in toto* dagli elementi surriportati.

PARTE III

LE IPOTESI DI REATO FORMULATE

1) *Reato di corruzione.*

La condotta o le condotte di ricezione, o comunque di richiesta di versamento, di danaro corrisposto o da corrispondere in correlazione ad appalti pubblici relativi ai lavori del raccordo autostradale tra la A 5 e la SS 27 del Gran San Bernardo in territorio Valle d'Aosta può integrare il reato di corruzione o concussione in concorso anche con i pubblici ufficiali preposti ai predetti lavori.

Tale correlazione appare assolutamente pacifica in quanto trattasi di somme versate o richieste in versamento da imprenditori interessati inizialmente, poi risultati affidatari, dei singoli lotti in cui è stata suddivisa l'opera autostradale al predetto nella propria qualità di presidente della VIII Commissione permanente ambiente territorio e lavori pubblici della Camera dei deputati e come tale in grado di incidere nell'*iter* legislativo e amministrativo che ha determinato l'inserimento della Valle d'Aosta nelle manifestazioni colombiane con conseguente affidamento a trattativa privata dei relativi lavori.

La percentuale di tangente da versare a BOTTA Giuseppe trova la sua scaturigine « nell'impegno profuso al fine della realizzazione dell'opera », nella qualità di

presidente della VIII Commissione permanente ambiente territorio e lavori pubblici della Camera dei deputati e come tale in grado di intervenire direttamente e/o indirettamente attraverso la sua influenza sugli altri componenti la commissione e sui funzionari ANAS, nella pratica che ha consentito l'inserimento dell'opera nell'ambito delle colomiane.

Somma di danaro versata e/o promessa in pagamento in epoca precedente o immediatamente successiva l'inclusione della Valle d'Aosta nei bacini di utenza delle colomiane e quale corrispettivo per l'interessamento predetto.

Tale quadro di accordi illeciti che risultano essere intervenuti in modo estremamente diffuso tra imprese ed esponenti politici integra il delitto di corruzione non sussistendo elementi probatori allo stato degli atti di consistenza tale da far ritenere la configurabilità del reato di concussione.

In particolare appare sussistere il reato di corruzione per atto contrario ai doveri di ufficio quanto meno sotto il profilo della violazione dei doveri di imparzialità della pubblica amministrazione.

Il pubblico ufficiale risponde del reato di corruzione anche quando pone in essere un atto contrario non a un dovere specifico di ufficio che — in mancanza di una sua competenza funzionale o territoriale — su di lui non incombe, ma al generico dovere di ufficio di fedeltà, obbedienza, segretezza, imparzialità, onestà, vigilanza, con esclusione del solo atto contrario ai doveri di mera correttezza.

Infatti « il motivo di scelta delle imprese alle quali rivolgere richieste di contributi volontari è logico: una qualche forma di pressione — diretta o indiretta, parziale o totale — può essere esercitata esclusivamente su quelle imprese la cui attività dipenda in qualche modo dalla pubblica amministrazione. Se nessun rapporto esiste fra l'impresa e la pubblica amministrazione, non vi è alcun motivo di formulare richieste di contributi. Se invece i contributi fossero davvero volontari, determinati soltanto per la simpatia per il

partito e sganciati da ogni forma di contropartita, anche le imprese non legate alla pubblica amministrazione, sarebbero destinatarie di richieste di danaro ... » (Tribunale di Milano del 9 ottobre 1992, ordinanza n. 798/92).

È irrilevante, nella fase iniziale delle indagini in ordine al reato di corruzione, la mancata esatta individuazione dell'atto contrario ai doveri di ufficio, dal momento che siffatta interpretazione lascerebbe impunte le forme più gravi di corruzione, quelle cui, ad esempio, il pubblico ufficiale è stabilmente retribuito dal privato.

Si deve infatti ritenere integrato il reato di corruzione per atto contrario ai doveri di ufficio anche nell'ipotesi in cui non solo singoli atti, ma l'intera attività del pubblico ufficiale sia contraria ai doveri di ufficio, dal momento che se costituisce « reato corrompere un pubblico ufficiale, pagandogli una somma, perché compia un atto determinato contrario ai suoi doveri, a maggior ragione è reato corrompere un pubblico ufficiale, pagandogli delle somme periodiche perché compia tutti gli atti contrari ai suoi doveri di ufficio ed utili per il corruttore, man mano che si presenta l'occasione o la necessità ».

Sussiste il reato di corruzione per atto contrario ai doveri di ufficio anche quando il privato ha offerto danaro al pubblico ufficiale per indurlo ad esercitare una facoltà discrezionale in modo difforme da quello suggerito dalla equilibrata valutazione disinteressata della situazione concreta e suggerito dai suoi doveri di fedeltà ed imparzialità, prescritti dalla Costituzione per assicurare il buon andamento dell'ufficio pubblico. Dunque tale reato sussiste tutte le volte che l'atto di ufficio compiuto dal pubblico ufficiale, a seguito della corruzione, violi uno qualsiasi dei doveri connessi all'esercizio delle funzioni svolte dal pubblico ufficiale medesimo, sicché è sufficiente, perché sia indubbia la violazione del dovere di ufficio, che la scelta discrezionale sia determinata non dalla convenienza ed opportu-

nità della pubblica amministrazione per il miglior raggiungimento dei suoi fini istituzionali, ma solo dall'interesse del privato corruttore.

È opportuno altresì segnalare che il delitto di corruzione, nel caso di donativi, non si configura soltanto se questi, per la loro modicità, escludono la possibilità di influenza sul compimento dell'atto e/o dell'attività di ufficio, in modo da non apparire quale corrispettivo di quest'ultimo, previo giudizio di proporzione tra il dono e l'atto stesso. Pacifico allo stato degli atti appare il rapporto di corrispettività tra danaro versato o promesso in versamento (pari allo 0,30 della percentuale dell'1 per cento da calcolarsi su un importo netto di circa 220 miliardi) e l'attività da porsi in essere da Botta Giuseppe nella propria qualità di presidente della Commissione lavori pubblici.

PARTE IV

RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE E IMPUTAZIONI

Alla luce di quanto fino ad ora esposto appare necessario avviare indagini preliminari nei confronti dell'onorevole BOTTA Giuseppe, atteso che le risultanze a suo carico non appaiono manifestamente infondate e che — allo stato degli atti — non si può affermare che le accuse non siano sostenibili in giudizio.

Va quindi formulata richiesta di autorizzazione a procedere e al compimento di atti di cui all'articolo 343, comma 2 del codice di procedura penale, fatta eccezione per le misure cautelari personali, che si dovessero rendere necessari (e che comprendendo atti a sorpresa non possono essere meglio precisati pena la loro totale inefficacia).

Per questi motivi,

visti gli articoli 343, 344 codice di procedura penale, 111 del decreto legislativo n. 271 del 1989, il pubblico ministero, ai sensi dell'articolo 68 della Costituzione della Repubblica,

chiede:

l'autorizzazione a procedere e quindi l'autorizzazione a compiere, se del caso, qualunque atto fra quelli indicati nel comma 2 dell'articolo 343 del codice di procedura penale nei confronti dell'onorevole Giuseppe BOTTA, per i reati di seguito precisati.

Si significa che l'imputazione sotto specificata è naturalmente suscettibile di variazioni in relazione ad eventuali nuove emergenze di fatto nel corso delle indagini preliminari o nel corso dell'istruttoria dibattimentale, a norma degli articoli 335, 423 e 516 del codice di procedura penale, assolutamente non prevedibili allo stato, per cui si richiede che l'autorizzazione venga estesa ai reati che dovesse esser necessario contestare nel prosieguo del procedimento tenendo anche conto che il nuovo processo ha una evoluzione estremamente dinamica e che la prova si forma al dibattimento.

IMPUTAZIONE

Delitto previsto e punito dagli articoli 81, capoverso, 110, 319 e 319-bis del codice penale, perché:

con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso ispirato alla lesione dei principi costituzionali del buon andamento e della imparzialità della pubblica amministrazione, mediante l'accettazione di una retribuzione privata non dovuta per il compimento di atti connessi al proprio ufficio, e precisamente alla lesione dell'interesse di preservazione delle pubbliche funzioni e dei pubblici servizi dai pericoli e dai danni delle indebite retribuzioni private per atti illegittimi che non le comportano e del venale tradimento dei pubblici uffici o servizi;

in concorso con altri pubblici ufficiali appartenenti alla regione autonoma Valle d'Aosta, alla Direzione generale ANAS Roma, alla Società Autostrade Val-

dostane, in particolare con BONDASZ Giovanni (presidente giunta della regione autonoma Valle d'Aosta), Mariano DEL PAPA (responsabile conferenza servizi), Massimo NARDO (presidente consiglio amministrazione SAV, espressione della RAVA);

nella propria qualità di presidente della VIII Commissione permanente ambiente territorio e lavori pubblici della Camera dei deputati, Commissione deputata ad esprimere un parere circa l'inserimento di aree territoriali nei cosiddetti « bacini di utenza delle Manifestazioni Colombiane », e dunque nella qualità di pubblico ufficiale esercente una pubblica funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione della volontà del Ministero dei lavori pubblici, articolazione dello Stato;

per compiere un atto e/o un'attività contraria ai suoi doveri di ufficio, segnatamente volta a favorire l'inserimento della Valle d'Aosta nei bacini di utenza delle cosiddette colombiane e ciò per consentire alle imprese locali e non l'affidamento dei lavori con le procedure accelerative del decreto-legge 1° aprile 1989, n. 121, convertito nella legge 29 maggio 1989, n. 205, e dunque per porre in essere un atto e/o un'attività che costituisce concreto esercizio dei poteri inerenti all'ufficio legislativamente demandatogli e contrario al buon funzionamento e alla imparzialità della pubblica amministrazione, dal predetto pubblico ufficiale espressa, in quanto asservito ad interessi privati;

direttamente e/o indirettamente, riceveva da BERTINO Giovanni e/o comunque ne accettava la promessa, somme di danaro affinché il predetto pubblico ufficiale ed altri compissero, e perché avevano in parte già compiuto, atti contrari ai suoi doveri di ufficio su specificati. In particolare perché riceveva da BERTINO Giovanni una quota parte dell'1 per cento da calcolarsi sugli importi totali netti dei lavori di cui al raccordo autostradale tra A 5 e SS 27 del Gran San Bernardo ed accettava la promessa di versamento della somma predetta.

Con l'aggravante di cui all'articolo 319-bis del codice penale in quanto i fatti di corruzione suindicati hanno avuto per oggetto la stipulazione di contratti relativi ad opere pubbliche nei quali è interessata la Società Autostrade Valdostane (SAV), l'Azienda Nazionale Autostrade e Strade (ANAS), la regione autonoma Valle d'Aosta (RAVA), il Ministero dell'ambiente ed il Ministero dei lavori pubblici, alle quali amministrazioni appartenevano BOTTA Giuseppe ed i pubblici ufficiali DEL PAPA Mariano, BONDASZ Giovanni, NARDO Massimo ed altri.

In Aosta nel 1990 e 1991.

*Il sostituto procuratore
della Repubblica*
PASQUALE LONGARINI

Il procuratore della Repubblica
LUIGI SCHIAVONE

